

**TRIBUNALE DI FIRENZE** – sentenza n. 280 del 2 febbraio 2015, Dott. Luca Minniti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE. – La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito dal signor N.R. ex art 2043 c.c., in conseguenza della condotta della signora D.F. che avrebbe ingenerato in lui la falsa rappresentazione di essere il padre biologico della piccola A., nata durante la loro relazione sentimentale ancorché non formalizzata nel matrimonio e senza permanente convivenza.

Nello specifico, parte attrice afferma che la signora D.F. gli avrebbe sottaciuto non solo di aver intrattenuto, durante la loro relazione durata quasi quattro anni, rapporti intimi con un'altra persona durante il periodo di concepimento della bambina ma che fosse questa altra persona e non lui, il padre della bimba. Il signor N.R. afferma che il comportamento assunto da parte convenuta sia stato, illecito avendo la donna nascosto, con dolo o colpa, informazioni che avrebbero diversamente orientato le proprie scelte di vita, con conseguenze pregiudizievoli sul suo patrimonio e sulla sua sfera emotiva e relazionale.

La sig.ra D.F. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice rilevando: a) di non essere mai stata (né aver mai fatto intendere di essere) disponibile all'instaurazione di un rapporto di coniugio; b) che la relazione tra di essa e parte attrice costituirebbe un mero rapporto di fatto improntato alla più totale libertà, anche relazionale, non essendovi tra i *partners* alcun obbligo di fedeltà, assistenza morale, materiale o di coabitazione di cui all'art. 143 c.c.; c) che il riconoscimento di paternità della piccola A. è stato un atto liberamente e autonomamente svolto dal sig. N.R. pur in assenza di presunzioni legali di paternità tipiche del rapporto di coniugio di cui agli artt. 231 ss c.c. (come peraltro recentemente modificati dal D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 145); d) di aver vissuto da sola sia il periodo di gravidanza che quello immediatamente successivo, contestando di essere stata assistita dal sig. N.R.

Alla prima udienza di comparizione del 06.02.2013, il Giudice ha concesso alle parti i termini per trattazione scritta ex art 183, co. 6, c.p.c. rinviando la causa, per i provvedimenti istruttori, al 20.11.2013. A scioglimento della riserva assunta in tale ultima udienza il Giudice istruttore ha ritenuto irrilevanti le richieste di prova dichiarativa e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 16.07.2014, per la precisazione delle conclusioni, differita all'udienza del 06.08.2014, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per deposito delle comparse e conclusionali e memorie di replica ex art 190 c.p.c.

I – Sulla condotta omissiva della signora D.F.

Le controparti si sono a lungo soffermate sulla ricostruzione della natura del

rapporto instauratosi tra di esse. In realtà si tratta di una questione superflua per la risoluzione di questa controversia che ha ad oggetto la pretesa risarcitoria del sig. N.R. fondata, secondo la ricostruzione di parte attrice, sulla condotta omissiva della signora D.F. la quale ha sottaciuto di avere intrattenuto rapporti sessuali con un altro uomo, in modo da rafforzare la convinzione nel N.R. di essere il padre biologico della piccola A.

Risultano fatti pacifici in quanto ammessi dalle stesse parti:

- a) che il sig. N.R. e la sig.ra D.F. abbiano intrapreso una relazione sentimentale durata quasi quattro anni;
- b) che la sig.ra D.F. in data 21.12.2009 ha partorito una bimba, di nome A., riconosciuta dal sig. N.R.;
- c) che pochi mesi dopo la nascita della piccola A., la relazione tra la sig.ra D.F. e il sig. N.R. è cessata;
- d) che solo il giorno 23.03.2011 (diversi mesi dopo l'interruzione della loro relazione) la sig.ra D.F. ha rivelato al sig. N.R., di avere avuto un rapporto, di natura sessuale, con un altro uomo nel periodo di concepimento di A. e di avere eseguito un test di verifica della paternità, nel mese di gennaio 2011, da cui il sig. N.R. non risultava essere il padre biologico della piccola.

Com'è noto l'art. 2043 cc prevede che l'evento dannoso possa ritenersi cagionato sia da azioni che da omissioni, dolose o colpose. Tuttavia, l'art. 2043 c.c., non richiede un indiscriminato dovere di attivarsi a tutela delle posizioni giuridiche soggettive vantate da terzi per interrompere la serie causale originata all'esterno della propria sfera giuridica. Per integrare la violazione del principio del *neminem laedere* non è sufficiente il riconoscimento di una generica antidoverosità della condotta omissiva, da parte del soggetto agente, è invece necessaria l'individuazione anche di un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento; obbligo che può derivare da una specifica norma, da un contratto ovvero da una specifica relazione di fatto tra le parti (art. 1173 cc).

Parte convenuta ha dedotto che la relazione tra di essa e parte attrice sia il frutto di un mero rapporto di fatto caratterizzato da ampia libertà relazionale, non essendovi tra i *partners* alcun obbligo di fedeltà, assistenza morale, materiale espresso dall'art. 143 c.c.; il riconoscimento di paternità effettuato dal sig. N.R. sarebbe stato frutto di una scelta svolta in piena autonomia e libertà.

Essa non ha mai affermato però che tale scelta sarebbe stata fondata sulla consapevole incertezza della paternità essendo per contro pacifico e non contestato che il signor N.R. confidasse (ignaro della seconda relazione) sul fatto di esser il padre della bimba.

Ora, come già esposto, per fondare l'imputabilità della condotta omissiva all'agente, non è necessaria una specifica fonte legale o negoziale, potendo essere sufficiente anche l'instaurazione di una particolare situazione che esiga una

determinata attività a tutela di un diritto altrui. Tale attività può sorgere laddove vi sia un rapporto di fatto con la fonte di pericolo, tale per cui è nella possibilità del soggetto diligente elidere le sue potenzialità dannose, ovvero laddove vi sia un ragionevole principio di affidamento dei terzi ingenerato da situazioni o rapporti pregressi.

Depone in tal senso la struttura aperta della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., incentrata sull'esigenza solidaristica di tutela del danneggiato, che consente di escludere la necessità di rinvenire un fondamento normativo o negoziale specifico a tale obbligo.

Nel caso di specie, tra la posizione della sig.ra D.F. e il sig. N.R., si rinviene un obbligo che non preesiste ma nasce col realizzarsi di determinate circostanze sorte in riferimento alla natura e rapporto instaurato tra le parti poste in contatto.

Tali circostanze hanno fatto sì che la sig.ra D.F. fosse in possesso di particolari informazioni determinanti – o quanto meno di informazioni di cui avrebbe dovuto essere in possesso usando l'ordinaria diligenza e che avrebbe dovuto condividere con il compagno.

Il generale precetto del *neminem laedere*, previsto e sanzionato dall'art. 2043 c.c., opera pienamente tutte le volte in cui i terzi – nel nostro caso il sig. N.R. – a causa delle particolari modalità di svolgimento del rapporto e delle condotte assunte da terzi soggetti – e cioè la relazione amorosa intrattenuta con la sig.ra D.F. – siano ragionevolmente indotti, sulla base di specifici rapporti pregressi, a fare affidamento su di una determinata situazione giuridica.

Come già esposto, l'obbligo giuridico di impedire l'evento può nascere oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, fattispecie configurabile quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposta la situazione giuridica soggettiva vantata dal terzo, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione. Le informazioni di cui la signora D.F. era in possesso – o quantomeno di cui avrebbe dovuto essere in possesso usando l'ordinaria diligenza – avrebbero dovuto essere rivelate al N.R. non appena essa avesse avuto la consapevolezza di essere incinta della piccola A. A tal proposito, assumono rilievo i diritti/doveri derivanti dalla nascita di un figlio ed i reciproci rapporti tra i genitori, anche se non inseriti all'interno di un preciso rapporto matrimoniale, quali quello di lealtà e di informazione, improntati a principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento (principi generali non circoscrivibili alla sola materia negoziale). Del resto, a prescindere dalla tipologia di unione cui il sig. N.R. e la signora D.F. fossero legati, sussiste nel caso di specie una specifica relazione qualificata dal fatto che dalla loro relazione fosse nata – non solo nella percezione del sig. N.R. ma anche dall'accettazione del riconoscimento da esso operato – una figlia. Da tale

convinzione ingeneratesi nella percezione di parte attrice, avrebbe dovuto essere ancora più forte e necessario, da parte della signora D.F., lo scambio di una corretta informazione in modo tale da consentire al sig. N.R. di potersi autodeterminare sulla base di una corretta e completa rappresentazione della realtà.

Come già esposto, l'obbligo giuridico di impedire l'evento può nascere oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, fattispecie configurabile quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposta la situazione giuridica soggettiva vantata dal terzo, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione. Le informazioni di cui la signora D.F. era in possesso – o quantomeno di cui avrebbe dovuto essere in possesso usando l'ordinaria diligenza – avrebbero dovuto essere rivelate al N.R. non appena essa avesse avuto la consapevolezza di essere incinta della piccola A. A tal proposito, assumono rilievo i diritti/doveri derivanti dalla nascita di un figlio ed i reciproci rapporti tra i genitori, anche se non inseriti all'interno di un preciso rapporto matrimoniale, quali quello di lealtà e di informazione, improntati a principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento (principi generali non circoscrivibili alla sola materia negoziale). Del resto, a prescindere dalla tipologia di unione cui il sig. N.R. e la signora D.F. fossero legati, sussiste nel caso di specie una specifica relazione qualificata dal fatto che dalla loro relazione fosse nata – non solo nella percezione del sig. N.R. ma anche dall'accettazione del riconoscimento da esso operato – una figlia. Da tale convinzione ingeneratesi nella percezione di parte attrice, avrebbe dovuto essere ancora più forte e necessario, da parte della signora D.F., lo scambio di una corretta informazione in modo tale da consentire al sig. N.R. di potersi autodeterminare sulla base di una corretta e completa rappresentazione della realtà.

Sul piano della natura della responsabilità civile, occorre tuttavia specificare che, nel caso di specie, non si tratta di responsabilità da contatto sociale a cui applicare il regime di responsabilità contrattuale, istituto che ha trovato fertile applicazione giurisprudenziale soprattutto in alcune fattispecie peculiari (come ad esempio nel rapporto tra medico operante in struttura ospedaliera pubblica e paziente, pur in assenza di uno specifico contratto d'opera – Cass. n. 589 del 1999 – o nel rapporto tra insegnante e alunno in caso di autolesioni subite da quest'ultimo – cfr. Cass. n. 11245 del 2003), bensì di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cc. Parte convenuta, infatti, non ricopre una peculiare posizione di garanzia e/o controllo (come può essere appunto quella del medico o dell'insegnante) nei confronti del sig. N.R., essendo semplicemente un soggetto in possesso, solo in virtù della sua occasionale e peculiare posizione da essa ricoperta (che nel caso di specie è quella di un soggetto che ha instaurato una relazione affettiva con parte attrice), di informazioni significative che, se diligentemente impiegate in applicazione

del principio del *neminem laedere*, avrebbero impedito l'insorgere dell'erronea convinzione della paternità biologica consolidatesi in capo a parte attrice.

II – Sull'ingiustizia del presunto danno-evento.

Occorre però stabilire anche se la condotta posta in essere dalla signora D.F., sia idonea ad ingenerare un danno ingiusto alla luce anche della peculiare relazione di fatto instauratesi tra le due parti sulle quali, non essendo legate da alcun vincolo di matrimonio, non ricadono espressi obblighi giuridici così come quelli indicati nell'art 143 c.c. Ecco, che l'attenzione si dovrà quindi spostare sul presunto diritto leso dalla condotta di parte convenuta.

Alla luce della progressiva evoluzione giurisprudenziale sulla risarcibilità del danno, nel solco del più ampio riconoscimento delle posizioni soggettive sotto il profilo risarcitorio (cfr. Cass. n. 500/1999; Cass. n. 8827 e 8828/2003 e soprattutto Cass. n. 26972/2008), assume rilievo essenziale – non solo quindi in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale ma anche, e prima ancora, ai fini della configurabilità dell'azione di responsabilità extracontrattuale – l'indagine tesa a verificare se il diritto oggetto di lesione sia riconducibile a quelli meritevoli di tutela in quanto protetti dall'ordinamento giuridico.

Ora, nel caso in esame, presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento è la sussistenza di un danno ingiusto subito dal sig. N.R. ed imputabile a parte convenuta a titolo di colpa o dolo per aver nascosto informazioni che avrebbero diversamente orientato le scelte del primo.

Sul punto, occorre quindi verificare se, in conseguenza della condotta di parte convenuta, vi sia stata una lesione di interessi tutelati dall'ordinamento giuridico che abbia dato luogo ad un danno ingiusto subito dal sig. N.R. Occorre premettere che il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare. La stessa Suprema Corte ha di fatti recentemente affermato che *“l'insussistenza sia normativa che giurisprudenziale dell'ipotesi di violazione degli obblighi familiari in ipotesi di persone unite da solo vincolo di convivenza more uxorio (ma alla luce di quanto detto sopra, anche in riferimento ad un semplice rapporto sentimentale di natura occasionale), è un'affermazione che non può essere applicata automaticamente in quanto è necessario verificare in concreto la sussumibilità del diritto di cui si denunciava la lesione nella categoria dei diritti fondamentali della persona, a prescindere dal tipo di unione al cui interno detta lesione si sarebbe verificata”* (cit. Cass. n. 15481/2013).

Ebbene, parte attrice ha rilevato che, una volta ritenuta la piccola A., stante l'omissione informativa di parte convenuta, come propria figlia biologica ha assunto decisioni fondamentali per la sua vita in funzione dell'essere padre (cfr.

pag. 3 atto di citazione) che né la malattia, né la lontananza, né le liti con la signora D.F. hanno potuto scoraggiare (cfr. pag. 5 atto di citazione).

Alla luce di tali allegazioni, appare evidente che il bene giuridico cui parte attrice ritiene leso in conseguenza della presunta condotta illecita della sig.ra D.F. è da rinvenire sia nella propria dignità sia nel diritto di autodeterminazione, entrambi in riferimento al proprio, del tutto peculiare, ruolo genitoriale. Si tratta di diritti assoluti – pertanto tutelabile *erga omnes* – costituzionalmente protetto, ricavabile dal combinato disposto di cui all'art. 2 e 13 Cost., espressione di un più generale principio di libertà, tutela dell'autonomia privata e di autodeterminazione nelle proprie scelte. La Corte costituzionale ha avuto, infatti, il merito di ricondurre nuove fattispecie al testo della Costituzione, ampliando gli spazi di tutela dei cittadini e degli individui, come testimoniano le numerose decisioni in cui si è occupata del “diritto alla vita” (sentenze nn. 27 del 1975; 35 del 1997; 223 del 1996). del diritto “all'identità personale” definito come “diritto ad essere se stessi” (sentenza n. 13 del 1994) e soprattutto – per quello che qui rileva – della libertà personale, intesa non solo come garanzia da forme di coercizione fisica della persona, ma anche come espressione della libertà morale del soggetto (sentenza n. 30 del 1962).

### III – Sull'elemento soggettivo.

Alla luce dell'assenza di un rapporto matrimoniale tra le parti (e quindi alla sussistenza di specifici e puntuali obblighi di assistenza morale e di fedeltà) e della specifica tipologia di danno allegato (omesse informazioni da parte della sig.ra D.F. circa il fatto di aver intessuto altre relazioni sentimentali oltre a quella avuta con il sig. N.R.), occorre premettere che l'elemento soggettivo della colpa della sig.ra D.F. non può sussistere *in re ipsa*, sul semplice fatto di avere tradito la fiducia del *partner*, quanto nell'aver leso la capacità di autodeterminazione di quest'ultimo influenzando negativamente le scelte di vita effettuate in conseguenza della nascita della piccola A. Costituisce circostanza pacifica quella secondo cui parte attrice, non appena è venuta a conoscenza del possibile rischio che la bambina non fosse sua figlia biologica, ha promosso un giudizio di impugnazione del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità ai sensi e per gli effetti dell'art. 263 c.c. In questo senso, si rileva che parte convenuta ha rivelato al sig. N.R. di avere avuto rapporti sessuali con un altro uomo solo in data 23.03.2011, quindi mesi dopo la nascita della piccola A., avvenuta in data 21.12.2009, circa 24 mesi (due anni) dopo aver scoperto la propria gravidanza. Ma anche circa un anno dopo l'interruzione del rapporto sentimentale. Né del resto la sig.ra D.F. ha mai dedotto in corso di causa che il sig. N.R. fosse a conoscenza di altri eventuali rapporti della stessa con altri uomini.

Il fatto che la sig.ra D.F. avesse ravvisato delle potenziali somiglianze tra la figlia e il padre biologico solo molto tempo dopo il concepimento, può costituire

una circostanza eventualmente utile ai fini di escludere il dolo ma non certo la colpa. Parte convenuta era certa, da un lato, che il sig. N.R. fosse all'oscuro del suo rapporto con il padre biologico della bambina e dall'altro, che parte attrice, sicura della propria condizione di padre, avesse immediatamente riconosciuto la paternità della piccola. La consapevolezza di parte convenuta di avere avuto un rapporto sentimentale di natura sessuale con un altro uomo, durante il periodo di concepimento, avrebbe dovuto condurla ad informare parte attrice di tale situazione prima che questa potesse comportarsi come se fosse il padre biologico della piccola o, a maggior ragione, effettuare il riconoscimento di paternità. Ciò non perché vi dovesse essere obbligata per legge ma perché avrebbe dovuto impedire (vedi sub. I), di ingenerare un'erronea convinzione nel sig. N.R. di essere il padre biologico della piccola A.

Le deduzioni di parte convenuta secondo cui il fatto che tra questa e il sig. N.R. non vi fosse alcun vincolo coniugale, imponesse che quest'ultimo dovesse accertarsi della paternità prima di procedere al riconoscimento, trattandosi questo, in assenza di vincoli matrimoniali e di presunzioni legali, di un atto autonomo rimesso all'autonomia decisionale del singolo, non possono essere accolte per ragioni strettamente processuali. Di fatti, quanto sopra detto, pur eventualmente trovando sfogo negli elementi di fatto allegati da parte attrice, costituisce un'eccezione in senso stretto e non rilevabile d'ufficio che, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. richiede l'assunzione di una specifica ed espressa presa di posizione della parte processuale che la solleva. In giurisprudenza si è rilevato che, mentre il concorso di colpa del creditore, previsto dal primo comma dell'art. 1227 c.c. può essere rilevato anche d'ufficio, *essendo sufficiente che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente sul piano causale*, nella diversa ipotesi contemplata dal secondo comma, il giudice è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia stata un'*espressa istanza* del debitore, in quanto in questo secondo caso la dedotta colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico (Cass. sent. n. 3408 del 22-05-1986; Cass. Sent. n. 3209 del 28-04-1988; Cass. sent. n. 4799 del 02-04-2001; Cass. sent. n. 5127 del 12-03-2004. Pertanto, un'eccezione in senso stretto non può essere ricavata dal Giudice in termini impliciti, sulla base, differentemente dalle eccezioni in senso lato, della semplice allegazione degli elementi fattuali astrattamente in grado di supportarla. Ad ogni modo, per completezza espositiva, si rileva che la presunta negligenza di parte attrice, sempre che si possa parlare in tali termini, è comunque derivata dalla negligenza della stessa sig.ra D.F. la quale, sottacendo il proprio rapporto sessuale con un altro soggetto, non ha dato "segnali" da cui il sig. N.R. avrebbe potuto ricavare una diversa paternità della bambina.

Alla luce di quanto detto, ritiene questo Giudice, che risulti perfettamente integrata, sia sul piano dell'elemento soggettivo che su quello dell'elemento materiale della condotta e del collegamento causale di questa con il danno evento, la responsabilità della sig.ra D.F. da fatto illecito ex art 2043 c.c. per avere questa, tramite il proprio comportamento omissivo, leso il diritto di autodeterminazione del sig. N.R., ingenerando in quest'ultimo un legittimo affidamento sulla propria condizione – non corrispondente alla realtà – di padre biologico della piccola A.

IV – Sul risarcimento del danno.

Il danno patrimoniale.

Parte attrice deduce di aver subito un danno patrimoniale pari ad Euro 42.117,00, comprensivo delle spese sostenute per i numerosi viaggi effettuati per raggiungere parte convenuta dalla Sicilia a Firenze, delle spese sanitarie per visite mediche alla piccola A., delle spese per il battesimo, vestiario e giochi.

Parte convenuta contesta l'inerenza delle spese effettuate da parte attrice, sostenendo che “la dott.ssa D.F. ha vissuto in ogni caso dapprima da sola la propria gravidanza come pure in prosieguo le fasi di crescita della propria figlia; conseguentemente la scrivente non può che constatare recisamente [...] la correlativa produzione documentale, offerta al Giudice senza un benché minimo rigore causale e totalmente non pertinente; [...] non è vero che l'attore era costantemente accanto alla comparente; solo rarissimamente è stato presente il N.R.; la D.F. ha vissuto totalmente, va la pena insistere, da sola la propria gravidanza” (cit. pagg. 4-5 comparsa di costituzione e risposta).

Ritiene tuttavia questo Giudice che parte attrice abbia sufficientemente, almeno in parte, assolto al proprio onere probatorio in quanto parte convenuta si è semplicemente limitata ad una generica contestazione delle produzioni documentali senza allegare, ad esempio, le diverse ragioni per le quali il sig. N.R. avrebbe dovuto recarsi dalla Sicilia in Firenze. Addirittura, la contestazione di parte convenuta risulta contraddittoria in quanto, da un lato espone che i viaggi sostenuti dal sig. N.R. siano necessitati dalla ricerca dello stesso di un'occupazione professionale in Firenze (“danni presunti invero solo enunciati, ma mai provati [...], producendo in giudizio di biglietti di viaggio, peraltro coerenti con la ricerca di nuove e maggiori opportunità che un professionista ha il dovere di cercare, di per sé ma che di per se soli di cono pubblico”, cit. pag. 2 memoria di replica con conclusionale di parte convenuta) e dall'altro, sostiene che lo stesso non si recasse mai in Firenze (“anche dopo la nascita di A. la comparente ha fatto, peraltro molto volentieri, da unico genitore alla figlia, vuoi per l'assenza del N.R. dalla città di Firenze, vuoi per instabilità del medesimo [...]”, cit. pag. 5 comparsa di costituzione). Costituisce, invero, un fatto incontestato che la piccola A. sia nata in data 21.12.2009 e quindi presumibilmente concepita nel mese di marzo del 2009, da subito riconosciuta da parte attrice.

Devono pertanto essere riconosciute le spese di viaggio aereo sostenute dal sig. N.R. successivamente al mese di aprile 2009 e non le precedenti, sebbene documentate da parte attrice, in quanto non sono in alcun rapporto di causalità giuridica con la condotta addebitata a parte convenuta.

Devono pertanto trovare ristoro economico le spese per l'acquisto dei biglietti aerei sostenute a partire dal marzo – aprile 2009, per un ammontare complessivo di Euro 4.599,47. Non devono invece essere riconosciute da un lato, le spese di viaggio a mezzo auto e di traghetto e dall'altro le spese di manutenzione dell'autovettura in quanto, in riferimento alle prime, non è dimostrato in maniera univoca la destinazione di viaggio di parte attrice e, in riferimento alle seconde, la causalità materiale tra i viaggi sostenuti e la necessità di manutenzione dell'auto. Non dovranno pertanto trovare ristoro economico le spese sostenute a mezzo bonifico da parte attrice in quanto dalla causale di pagamento non è possibile rinvenire che queste siano state sostenute a favore della piccola A. ad eccezione dei bonifici disposti – peraltro non specificatamente contestati da parte convenuta – di cui la pertinenza con il danno lamentato si trova riscontro nella causale di pagamento, avvenuti in data 26.04.2010, 24.09.2010, 25.01.2011, 24.02.2011, 29.03.2011, per una somma complessiva pari ad Euro 4.250,00.

Non devono trovare ristoro le spese sostenute per la sistemazione dell'abitazione sita in P.G. di proprietà del sig. N.R. in quanto non è stata fornita prova che tali esborsi siano stati effettuati per ospitare la sig.ra D.F. e la piccola A., o comunque per sistemazioni o riparazioni funzionali o inerenti al loro alloggio. Non devono pertanto essere risarcite le spese sostenute per le visite mediche effettuate nei confronti della piccola A., essendo state prodotte soltanto delle fatture da cui non risulta chi abbia effettivamente effettuato il pagamento.

In conclusione deve essere riconosciuto in favore del sig. N.R., il risarcimento di un danno patrimoniale pari a complessivi Euro 8.849,47.

Il risarcimento del danno non patrimoniale.

Parte attrice rileva, inoltre, di aver subito, in conseguenza della condotta della sig.ra D.F. un danno non patrimoniale, sia nella componente biologica che in quella morale ed esistenziale, per una somma complessiva di Euro 128.141,00.

In primo luogo va premesso che questo giudice ritiene il pregiudizio alla salute psicofisica, il pregiudizio morale ed il pregiudizio alla vita di relazione tre distinti profili della stessa unica voce risarcitoria raccolta nella definizione di danno non patrimoniale.

Profili diversi della persona, non separatamente apprezzabili e dunque necessariamente da valutare unitariamente perché strettamente connessi alla personalità umana, ma ontologicamente distinti.

Occorre rilevare preliminarmente che, nel caso di specie, sia il presunto danno

biologico che il presunto danno morale, non sembrano porti in rapporto diretto rispetto ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di parte attrice. Se non, per il danno morale da sofferenza temporanea, nei limiti che si perviene ad argomentare.

Il signor N.R. ha infatti proposto una domanda risarcitoria per il danno conseguente al difetto di informazione da parte della signora D.F. circa un proprio precedente rapporto, di natura sessuale, intrattenuto con un altro soggetto; difetto di informazione che ha ingenerato un falso affidamento circa la propria qualità di padre biologico.

Per tale ragione non sono risarcibili le conseguenze (sofferenza morale e danno biologico) causalmente connessi non all'omissione colposa delle dovute informazioni ma alla relazione sentimentale intrattenuta da questa con una terza persona dalla quale ha avuto origine il concepimento della piccola A.

La sofferenza morale transeunte, o la sofferenza psicologica di intensità tale da ingenerare una invalidità permanente deriverebbero cioè dalla presa di coscienza di parte attrice di non essere il padre legittimo della piccola A. che è qualcosa di assolutamente diverso dal danno alla capacità di autodeterminarsi in relazione ad un fatto su cui si è fatto legittimo affidamento.

Solo questa è la situazione di cui nel caso di specie il giudicante ritiene esser titolare il signor N.R. per i motivi già esposti.

Vi è infatti da evidenziare che se la sig.ra D.F. avesse rivelato la propria relazione con il padre biologico della bambina, non appena venuta a conoscenza del concepimento di un figlio, il sig.N.R. si sarebbe sicuramente determinato diversamente – si veda in tal senso, l'immediata instaurazione ad opera di parte attrice, del procedimento di disconoscimento della paternità, non appena venuta a conoscenza della relazione della propria compagna – non instaurando così alcun legame affettivo con la piccola A., prolungatosi nel caso di specie, per 15 mesi.

Non può negarsi però che la sofferenza derivante dalla immediata percezione di non essere il padre biologico della bambina è qualcosa di diverso dalla stessa percezione avvenuta però successivamente ad un lungo periodo nel quale il soggetto danneggiato ha comunque instaurato un legame affettivo con il figlio ritenuto come proprio.

È vero infatti che la relazione affettiva con la neonata (che è il bene presupposto dalla domanda di tutela) tra il sig. N.R. e la piccola A. è stata resa possibile solo dalla condotta colposa di parte convenuta.

Ma la presa di coscienza di parte attrice di non essere il padre biologico di A., nei cui confronti ha compiuto un legittimo e comprensibile "investimento" emotivo, costituisce sicuramente un danno non patrimoniale posto in una relazione di immediatezza e stringente connessione (ex art. 1223 c.c.) con il fatto illecito, che deve trovare legittimo ristoro.

Ad avviso del giudice la valutazione equitativa considerata la durata temporale del rapporto con la piccola A. è stimabile in Euro 5.000,00.

Per quanto riguarda invece il presunto danno biologico, parte attrice ha prodotto una consulenza tecnica di parte in cui si fa riferimento al fatto che, in conseguenza dell'evento lesivo addebitato a parte convenuta, sarebbe emerso un danno da invalidità permanente nella percentuale del 20% e un danno da invalidità temporanea pari a 90 gg al 75 % e a 90 gg. al 50 %.

Questo Giudice rileva che dalla relazione tecnica prodotta in atti da parte attrice non risulta sufficientemente provato il presunto danno biologico in quanto:

a) la perizia di parte non risulta sufficientemente motivata da un punto di vista scientifico non risultando minimamente illustrati i dati tecnico-scientifici da cui “ragionevolmente” quantificare una invalidità permanente pari al 20%. Il perito, di fatti, si limita a dare una quantificazione soffermandosi esclusivamente sull'anamnesi e cioè sulla base di quanto riferito dalla stesso paziente. In verità, parte attrice ha prodotto anche una relazione del medico psichiatra del dipartimento salute mentale Siracusa, la quale però, non fornisce alcuna quantificazione in termini di danno biologico;

b) l'elaborato tecnico risulta peraltro, nelle argomentazioni addotte, del tutto carente in ordine alla possibile incidenza causale della malattia cancerogena che ha investito parte attrice – come da essa stesso dedotto in corso di causa – con il presunto danno subito in conseguenza della condotta di parte convenuta.

C'è un terzo profilo del danno non patrimoniale da esaminare nel presente giudizio.

Per quanto riguarda il danno esistenziale, si è statuito in giurisprudenza che questo possa trovare ristoro risarcitorio anche in assenza di alcun danno biologico e cioè anche qualora il diritto costituzionalmente protetto risulti diverso da quello di cui all'art. 32 Cost. Ciò che rileva è che tali componenti del danno non patrimoniale siano a monte, da un punto di vista dell'“an” risarcitorio, espressione di una lesione di un diritto costituzionalmente tutelato – in assenza di un fatto di reato o di una norma che preveda espressamente il ristoro economico – e, a valle, provati anche a mezzo presunzioni, nella loro verifica secondo un'entità tale da superare la soglia della normale tollerabilità (cfr. Cass. n. 22585/2013).

Richiamando quanto già detto precedentemente in merito alla connotazione ingiusta del danno subito da parte attrice (ingiustizia che, ai sensi dell'art. 2043 c.c. costituisce uno degli elementi necessari per l'an risarcitorio), si ritiene che la risarcibilità del danno non patrimoniale non può esaurirsi nella ristoro della sofferenza indotta dalla falsa rappresentazione perché la condotta della signora D.F. ha prodotto una temporanea lesione del diritto di autodeterminazione nelle proprie scelte esistenziali che trova copertura costituzionale negli artt. 2 e 13 Cost., soddisfacendo così l'esigenza di tipicità richiesta dall'art. 2059 c.c.

Per quanto riguarda la prova del danno esistenziale lamentato, risultano agli atti i numerosi viaggi effettuati da parte attrice in Firenze dopo il periodo della nascita della piccola A., l'esternazione della propria paternità sia nei confronti dei familiari della sig.ra D.F., che soprattutto dei propri parenti e amici (si veda in tal senso all. B prodotto in sede di atto di citazione). Si tratta di un insieme di dati fattuali da cui risulta inconfutabilmente che il sig. N.R. abbia modificato la propria quotidiana "routine", in conseguenza della nascita di una bambina di cui ritenne, ragionevolmente, di essere il padre, per oltre un anno.

Tuttavia, tale corredo probatorio, non è idoneo ad avviso del giudicante a provare la sussistenza di un danno esistenziale. Di fatti, per poter parlare di danno esistenziale è necessario che il soggetto danneggiato abbia subito uno stravolgimento *in pejus* della propria condizione relazionale in conseguenza della condotta tenuta dal soggetto danneggiante. Nel caso di specie, sulla base delle stesse allegazioni di parte attrice, le relazioni del sig. N.R. con la piccola A., sono sorte proprio in conseguenza della condotta colposa della sig.ra D.F. che ha ingenerato in lui l'erronea convinzione di esserne il padre. Si può paradossalmente affermare che, nella situazione in esame, manchi il peggioramento del proprio stile di vita che in verità, sarebbe migliorato proprio in conseguenza della convinzione, seppur erronea, di essere padre e quindi del verificarsi dell'evento dannoso. Mentre come si è detto l'eventuale sussistenza del danno esistenziale, derivante dallo sconvolgimento della propria progettualità esistenziale in funzione dell'acquisizione della posizione di padre, in verità, troverebbe fondamento non tanto nella condotta omissiva della sig.ra D.F., quanto nella sua infedeltà, aspetto non oggetto della presente controversia (*"il sig. N.R. non rivendica alcuna conseguenza a sé favorevole in forza del tradimento della sig.ra D.F., non invoca rimedi sulla falsariga dell'istituto dell'addebito, è consapevole che non vi fosse l'obbligo di fedeltà in assenza di matrimonio. Il sig. N.R. è stato leso nella sua sfera più intima [...] per l'infrangimento del basilare principio di correttezza e buon fede che permea il nostro intero ordinamento. Ha immediatamente e felicemente riconosciuto A. senza alcun dubbio o titubanza [...] a causa della falsa rappresentazione della realtà che la sig.ra D.F. ha alimentato per lungo tempo, mentendogli fino in fondo; ha proiettato sull'evento della nascita e sulla frequentazione della piccola le sue aspettative di vita orientamento il suo agire [...]"* cit. pag. 3 comparsa conclusionale di parte attrice).

Dal punto di vista esistenziale l'aver dedicato affetto tempo ed attenzioni alla piccola A. non è un pregiudizio ma un vantaggio, non solo per la bambina stessa ma anche per il signor N.R. che per circa un anno ha ritenuto di esser suo padre.

Le spese legali seguono la soccombenza.

P.Q.M. – Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:  
dichiara la signora D.F. responsabile di aver sottaciuto al sig. N.R. di avere intrattenuto rapporti intimi con un'altra persona, in modo da rafforzare la convinzione di quest'ultimo di essere il padre biologico della piccola A.;

liquida a titolo di danno patrimoniale subito dal sig. N.R. Euro 8.849,47 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 21.03.2009 alla data di pubblicazione della sentenza e oltre gli interessi al tasso legale su tale somma devalutata al 21.03.2009 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza;

liquida a titolo di danno non patrimoniale subito dal sig. N.R. Euro 5.000,00 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 21.03.2009 alla data di pubblicazione della sentenza e oltre gli interessi al tasso legale su tale somma devalutata al 21.03.2009 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza;

condanna la sig.ra D.F. a rifondere le spese legali sostenute dal sig. N.R. che si liquidano in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul compenso totale, oltre IVA e Cap.

Firenze, 2 febbraio 2015

Il Giudice

Dott. Luca Minniti

\* \* \*

### **Responsabilità e affidamento nel riconoscimento del figlio: riflessioni a margine di una recente decisione del Tribunale di Firenze**

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Le argomentazioni dei giudici. – 3. Proposta per un percorso argomentativo differente

#### **1. Il caso.**

Tizio intrattiene con Caia una relazione sentimentale, della durata di quattro anni, dalla quale nasce una bambina. La relazione non è né finalizzata ad un successivo matrimonio, né connotata da una permanente convivenza. Dopo alcuni mesi di vita della bambina, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, Caia inizia una azione di disconoscimento di paternità allegando prove mediche del fatto che Tizio non sia il padre biologico della bambina. Contemporaneamente rende noto che nel momento di concepimento della figlia lei aveva intrattenuto rapporti sessuali con un altro uomo.

Tizio, allora, chiede il risarcimento del danno derivatogli dal comportamento della donna che avrebbe ingenerato in lui la falsa rappresentazione di essere il padre biologico della bambina. I giudici, riconoscono all'attore il risarcimento del danno patrimoniale e del danno biologico, negando invece il danno esistenziale,

imputando alla convenuta un comportamento colpevolmente omissivo per non aver impedito, fornendo le informazioni sulla relazione intrattenuta l'altro uomo, il riconoscimento da parte di Tizio, e il conseguente affidamento sul fatto di essere il padre della bambina.

## 2. Le argomentazioni dei giudici.

La questione, decisa dal Tribunale di Firenze, si mostra densa di risvolti emotivi ed etici. I giudici, che hanno dovuto innanzitutto liberare il campo da questi, decidono sulla base delle norme dettate in tema di risarcimento del danno (art. 2043 c.c.) e soprattutto interrogandosi sui principi fondanti la responsabilità civile.

Alla base di essa interesse protetto è la dignità della persona e anche la mancanza di un rapporto giuridico di tipo contrattuale, o anche di un semplice contatto sociale, non può essere d'intralcio alla definizione di una precisa responsabilità dei soggetti interessati.

Per questa ragione si imputa a Caia un comportamento omissivo colposo consistente nel non aver rivelato, subito dopo la nascita della bambina il fatto, non irrilevante, di aver intrattenuto rapporti sessuali con un altro uomo tanto che Tizio avrebbe potuto dubitare della propria paternità.

È lampante che in questa ipotesi tra i soggetti manca un rapporto giuridico di tipo matrimoniale ed essi non sono tenuti al rispetto dei doveri di, fedeltà, assistenza morale e materiale di cui all'articolo 143 c.c., anzi la precisa scelta di libertà fatta dalla coppia, e ribadita da Caia in sede processuale, richiamando esplicitamente la volontà delle parti di non sottostare ad obblighi specifici. La convenuta, infatti, basa la propria difesa proprio sul fatto che non essendovi tra essi un rapporto di natura matrimoniale, Tizio avrebbe dovuto accertarsi della paternità prima di procedere al riconoscimento, trattandosi questo, in assenza di vincoli matrimoniali e di presunzioni legali, di un atto autonomo rimesso all'autonomia decisionale del singolo. Per vero la deduzione, che i giudici non hanno potuto valutare per ragioni processuali, lascia comunque perplessi nel merito ove la si volesse accogliere in modo tanto rigido quanto è stata proposta. Infatti, soprattutto a seguito della riforma della filiazione, non sembra potersi accogliere ulteriormente l'idea di una completa libertà in merito alla scelta di riconoscimento, laddove il genitore è oggi soggetto ad una precisa responsabilità nascente dalla procreazione. A ciò si aggiunga che nel nostro ordinamento vige il principio del *favor veritatis* che impone alle parti di attivarsi per la verifica della verità.

I giudici preferiscono, invece, ricostruire la fattispecie muovendo dalla condotta omissiva di Caia affermando che «per fondare l'imputabilità della condotta omissiva all'agente, non è necessaria una specifica fonte legale o negoziale, potendo essere sufficiente anche l'instaurazione di una particolare situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui». A fondamento della decisione,

vengono richiamati l'esistenza di un rapporto di fatto e il principio dell'affidamento, nonché la struttura aperta dell'art. 2043 c.c. «incentrata sull'esigenza solidaristica di tutela del danneggiato, che consente di escludere la necessità di rinvenire un fondamento normativo o negoziale specifico a tale obbligo»<sup>1</sup>.

Tutela della dignità che, rappresentando il «presupposto logico della responsabilità civile» impone una considerazione della condotta che non sia condizionata dalla relazione, matrimoniale o di convivenza o semplicemente sentimentale, nella quale si inserisce «non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare».

Il richiamo al contesto familiare sembra tuttavia in questa sede fuorviante poiché qui non si discute di violazione di obblighi matrimoniali che al più potrebbe assumere rilievo in una relazione caratterizzata dalla convivenza ma non certamente (come invece affermano i giudici) «anche in riferimento ad un semplice rapporto sentimentale di natura occasionale» sia pure verificando «in concreto la sussumibilità del diritto di cui si denunciava la lesione nella categoria dei diritti fondamentali della persona, a prescindere dal tipo di unione al cui interno detta lesione si sarebbe verificata».

Si tratta invece di un comportamento omissivo che ingenerando in Tizio la falsa rappresentazione di essere il padre della bambina, lo spinge ad effettuare un riconoscimento senza le preliminari verifiche facendogli compiere così un atto contrario a quel principio di verità che informa il nostro ordinamento.

Il richiamo ai doveri matrimoniali lascia invece perplessi poiché alimenta la tendenza a cercare, nell'ambito dei rapporti, in senso lato, familiari, un fondamento alla responsabilità che vada oltre i presupposti dell'art. 2043 c.c. Delle due l'una, o la ricerca approda a conseguenze differenti, come ad esempio l'applicazione di un regime di responsabilità più cogente di quella extracontrattuale (come pure parte della dottrina ha proposto richiamando la disciplina degli obblighi di protezione<sup>2</sup>),

<sup>1</sup> Sul fondamento solidaristico della responsabilità civile cfr., tra i tanti, M. FRANZONI, *L'illecito*, in *Tratt. resp. civ.* Franzoni, Milano, 2010, p. 371 ss.; G. VILLA, *Gli effetti del matrimonio*, in *Il diritto di famiglia*, Tratt. Bonilini e Cattaneo, Famiglia e matrimonio, I, Torino, 2007, p. 347 ss.

<sup>2</sup> Critici nei confronti dell'applicazione dell'art. 2043 c.c., ma non completamente convinti della qualificazione in termini di contrattualità, A. NICOLUSSI, *Obblighi familiari di protezione e responsabilità*, in *Europa e dir. priv.* 2008, p. 929 ss., spec. p. 960 ss.; C. RIMINI, *Il danno conseguente alla violazione dei doveri matrimoniali*, in *Fam. pers. succ.*, L. MORMILE, *Vincoli familiari e obblighi di protezione*, Torino 2013, p. 31 ss. M. PARADISO, *Famiglia e responsabilità civile endofamiliare*, in *Fam. pers. Succ.*, 2011, p. 14 ss. La maggior parte della dottrina è comunque orientata nel senso della extracontrattualità. Cfr., P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Violazione dei doveri coniugali. Immunità o responsabilità?*, *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 624 ss.; G. OBERTO, *La responsabilità contrattuale nei rapporti familiari*, Milano, 2006, p. 24 ss.; G. FERRANDO, *Violazione dei doveri familiari tra inadempimento e responsabilità civile*, in *Tratt. resp. contrattuale* Visintini, I, Inadempimento e

o l'esistenza dell'illecito e dell'ingiustizia del danno devono essere sufficienti per fondare una responsabilità che conduca ad un risarcimento ex art. 2043<sup>3</sup>.

Non è utile dunque in questa sede richiamare il danno endofamiliare, come non è utile cercare di fondare la responsabilità di Caia cercando di rinvenire inadempimento a doveri “di coppia” quando coppia non c'era. Del resto se dai diversi rapporti (con Tizio e con il terzo) non vi fosse stato concepimento e successiva procreazione, certo il comportamento di Caia non sarebbe stato imputabile.

Eppure l'impressione di fondo è comunque che i giudici abbiano “deciso bene”. Resta allora da verificare se sia possibile giungere alle medesime conclusioni con un differente processo argomentativo.

### 3. Proposta per un percorso argomentativo differente.

Forse può risultare utile il richiamo alla responsabilità genitoriale e al favor veritatis del quale si rinvengono fondamenti legislativi costituzionali negli artt. 2, 29 e 30 cost.<sup>4</sup>

È nota la posizione della nostra corte costituzionale che nella contrapposizione tra favor veritatis e favor minoris reputa prevalente il primo ammettendo il sacrificio del figlio in contrapposizione del valore della verità poiché «la sofferenza del figlio legittimo consapevole dell'apparenza solo formale del proprio status, contro la quale nessuno dei soggetti legittimati abbia reagito, non è meno grave e profonda rispetto a quella di chi sia posto innanzi alla verità della procreazione». Assume

rimedi, Padova, 2009, p. 412 ss. Del resto è lo stesso concetto di responsabilità civile che oramai non è più relegato ai soli rapporti tra estranei. In questo senso, per tutti, P. RESCIGNO, *Note minime attorno alla responsabilità civile*, in *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli*, II, Milano, 2009, p. 450 ss. Nell'ambito familiare, peraltro, il problema non è di estraneità o meno tra le parti, ma di assenza di patrimonialità. Così, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Violazione dei doveri coniugali: immunità o responsabilità?*, cit., 624; E. CAMILLERI, *Illeciti endofamiliari e sistema della responsabilità civile nella prospettiva dell'european tort law*, in *Europa e dir. priv.*, 2010, p. 145 ss.; G. OBERTO, *La responsabilità contrattuale nei rapporti familiari*, cit., p. 24 ss.; G. FERRANDO, *Violazione dei doveri familiari tra inadempimento e responsabilità civile*, cit., p. 412 ss.

<sup>3</sup> Per una accurata disamina delle ragioni che giustificano la qualificazione extracontrattuale del danno endofamiliare v. E. CAMILLERI, *Illeciti endofamiliari e sistema della responsabilità civile nella prospettiva dell'european tort law*, cit., p. 145 ss. È nota comunque la discussione, per vero risalente, intorno alla crisi della distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cfr., G. VISINTINI, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (una distinzione in crisi?)*, in *Rass. dir. civ.*, p. 1077 ss.; F. GIARDINA, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: una distinzione attuale?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p. 83 ss.; G. SBISÀ, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: realtà contrapposte o convergenza di presupposti e di scopi*, in *Resp. civ. prev.*, 1977, p. 723 ss.

<sup>4</sup> Così, M. COMPORI e P. MASTINI, *Paternità e prova biologica. Le prove del sangue e quelle genetiche dopo la riforma della filiazione legittima e naturale*, in *Riv. dir. priv.*, 1978, II, p. 379; M. BESSONE, G. ALPA, A. D'ANGELO, G. FERRANDO, M.R. SPALLAROSSA, *La famiglia nel nuovo diritto*, Bologna, 1995, p. 224 ss.

rilievo la c.d. verità biologica che diviene una componente dell'interesse del minore come caratteristica del diritto all'identità personale e come affermazione di «un rapporto di filiazione veridico [...], rispetto al quale può recedere l'intangibilità dello status, allorché esso risulti privato del fondamento della presunta corrispondenza alla verità biologica e quando risulti tempestivamente azionato il diritto»<sup>5</sup>. In questa prospettiva se è vero che il fatto della procreazione si pone come fonte di responsabilità genitoriale, è tuttavia anche vero che l'acquisizione dello status e, dunque il riconoscimento, rappresenta un elemento di certezza a partire dal quale il vincolo familiare acquista una visibilità esterna, divenendo, per così dire, “opponibile”<sup>6</sup>. Lo sviluppo di tecniche genetiche sempre più sofisticate rende poi non più giustificabile una divergenza tra verità biologica e verità giuridica<sup>7</sup>. È vero che, specie di recente la giurisprudenza è incline a disattendere il favor veritatis, ma ciò può essere giustificato soltanto in virtù di un interesse del minore che nel caso concreto richiede per la sua soddisfazione una attuazione atipica dei principi<sup>8</sup>. Del resto, la prevalenza dell'interesse del minore è testimoniata anche dai diversi termini di prescrizione introdotti dalla nuova disciplina del disconoscimento di paternità laddove soltanto per il figlio l'azione è imprescrittibile, mentre per entrambi i genitori è stato introdotto un termine di decadenza di 5 anni.

Se a ciò si aggiunge che la libertà della coppia di definire autonomamente le modalità di svolgimento del proprio rapporto trova necessariamente un limite quando tale rapporto dà origine ad un ulteriore rapporto quale quello di filiazione che a seguito della riforma del 2012 non può essere più inteso come rapporto, sia pure biunivoco, genitore-figlio ma coinvolge anche ulteriori soggetti come ascendenti e altri parenti, tanto da potersi affermare che, sia pure senza matrimonio, si è comunque al cospetto di una famiglia<sup>9</sup>, allora la situazione deve

<sup>5</sup> Corte cost., 14 maggio 1999, n. 170.

<sup>6</sup> Quasi testualmente L. MORMILE, *Dichiarazione giudiziale di paternità e prescrizione del diritto al rimborso delle spese di mantenimento e del diritto al risarcimento del danno*, in *Diritto civile contemporaneo*, 2014, n. 1 aprile/giugno.

<sup>7</sup> In questo senso, G. FERRANDO, *Prove genetiche, verità biologica e principio di responsabilità nell'accertamento del rapporto di filiazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, p. 735 ss.

<sup>8</sup> Cfr., ad esempio, Tribunale Roma, 17.10.2012, n. 19563, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), ove si nega al padre che abbia effettuato il riconoscimento nella consapevolezza della sua falsità la legittimazione a proporre l'azione di disconoscimento. Nel caso concreto tuttavia il padre e la figlia avevano instaurato una relazione affettiva duratura. Analogamente Trib. Civitavecchia 19 dicembre 2008, in *Giur. merito* 2010, 5, p. 1250, e Trib. Napoli 28 aprile 2000, in *Giur. Napoletana*, 2000, p. 277.

<sup>9</sup> «Non esiste un concetto unitario di famiglia. È quindi assurdo che si stabiliscano regole rigide e precise per la famiglia astrattamente considerata quando nella realtà esistono famiglie completamente diverse ed estremamente differenziate. E allora un discorso in tema di riforma del diritto di famiglia che non tenda in primo luogo ad attuare un'omogeneizzazione della famiglia, eliminando le differenziazioni che l'art. 3 prevede come ostacoli di fatto, che condizionano dall'esterno la stessa

essere guardata con occhi diversi<sup>10</sup>. Il comportamento di Caia è imputabile non perché c'è inadempimento ai doveri dettati dall'art. 143 c.c., sia pure trasposti e reinterpretati in un concetto allargato di nucleo familiare, ma semmai perché non adempie ai doveri imposte dalla responsabilità genitoriale, laddove il dovere di mantenere, istruire, educare non può prescindere da un compito di protezione dell'identità personale del minore. Del resto la dottrina è concorde nell'affermare che anche in presenza di matrimonio tra genitori, ove ancora oggi operano le presunzioni legali, il comportamento della madre che abbia deliberatamente posto in essere un atto non veritiero, ad esempio dichiarando il figlio come legittimo invece di procedere ad un riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio, risponderebbe del reato di alterazione di stato<sup>11</sup>.

In ambito civilistico, se di danno endofamiliare si voglia discutere esso dovrebbe essere riscontrato non nei confronti del presunto padre, quanto nei confronti del figlio per avergli negato la possibilità di instaurare un rapporto genitoriale veritiero.

Quanto invece ai rapporti con il presunto padre è la differenza strutturale tra procreazione all'interno e fuori del matrimonio che lascia spazio a dubbi in merito alla individuazione di un dovere di informazione su eventuali rapporti paralleli<sup>12</sup>,

*famiglia, rimarrà sterile*», così P. PERLINGIERI, *Sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, in Id., *Rapporti personali nella famiglia*, Napoli, 1982, p. 15. Non si vuole qui affrontare il discorso relativo alla pluralità dei modelli familiari (per il quale cfr., inoltre, V. SCALISI, "Famiglia" e "Famiglie" in Europa, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 7 ss.; T. AULETTA, *La famiglia rinnovata: problemi e prospettive*, in *Scritti in onore di Cesare Massimo Bianca*, II, Milano 2006, p. 28 ss.; F. GALLETTA, *I nuovi assetti familiari e l'interesse del minore, entrambi*, ivi, p. 261 ss.; G. GIACOBBE, *Famiglia o famiglie: un problema ancora dibattuto*, in *Dir. e fam.*, 2009, p. 305 ss.; P. STANZIONE, *Filiazione e "genitorialità". Il problema del terzo genitore*, Torino 2010, p. 41 ss.; R. PANE, *Il nuovo diritto di filiazione tra modernità e tradizione*, in Id. (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, 2014, p. 9 ss.; A. DI FEDE, *La famiglia legittima e i modelli familiari diversificati: luci ed ombre, scenari e prospettive*, ivi, p. 41 ss.) ma semplicemente invitare ad accedere ad una riflessione sul ruolo della filiazione a prescindere dal rapporto tra i genitori.

<sup>10</sup> In questo senso, M.G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari, in Comparazione e diritto civile, online*. Cfr., altresì, O. CLARIZIA, *Innovazioni e problemi aperti all'indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 10597

<sup>11</sup> Così, A. PALAZZO, *La riforma dello status di filiazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, p. 245 ss., spec. p. 254 ss. Sui rapporti tra delitto di alterazione di stato e perdita della responsabilità genitoriale V. Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 31 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma 2, c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, perché ciò preclude al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

<sup>12</sup> Ne sarebbe una prova la diversa disciplina della impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e del disconoscimento di paternità. V., sul punto, S. ALBANO, *Omogeneità sostanziale dell'azione di disconoscimento della paternità e dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, Giuffrè, 2014, 68.

anche in considerazione del fatto che non è rinvenibile un diritto potestativo del padre biologico a vedersi riconosciuta la paternità attribuita ad altri<sup>13</sup>.

La ricerca di una soluzione nei rapporti tra Tizio e Caia e la giustificazione dell'imputabilità del danno a quest'ultima passa allora necessariamente per la valutazione del caso concreto e dei concreti impegni assunti dalle parti durante il loro rapporto.

Al riguardo Caia assume «a) di non essere mai stata (né aver mai fatto intendere di essere) disponibile all'instaurazione di un rapporto di coniugio; b) che la relazione tra di essa e parte attrice costituirebbe un mero rapporto di fatto improntato alla più totale libertà, anche relazionale, non essendovi tra i partners alcun obbligo di fedeltà, assistenza morale, materiale o di coabitazione di cui all'art. 143 c.c.; c) che il riconoscimento di paternità della bambina è stato un atto liberamente e autonomamente svolto dal ricorrente pur in assenza di presunzioni legali di paternità tipiche del rapporto di coniugio di cui agli artt. 231 ss c.c. (come peraltro recentemente modificati dal D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 145); d) di aver vissuto da sola sia il periodo di gravidanza che quello immediatamente successivo, contestando di essere stata assistita». Nonostante ciò, i giudici hanno verificato che il comportamento della convenuta sia stato tale da ingenerare nella parte attrice la convinzione della esclusività del rapporto è ciò è reputato sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità per violazione del dovere di *neminem laedere*.

Tanto basta per la soluzione del caso concreto, a nulla rilevando né i richiami alla famiglia, né quelli alla convivenza.

ANNA CARLA NAZZARO

<sup>13</sup> Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo 21 dicembre 2010, n. 20578/07, Anayo c. Germania; Corte europea dei diritti dell'uomo 15 settembre 2011, n. 17080/07, Schneider c. Germania.